dal registro. Come sottolineato nel considerando 37 della decisione del 17 febbraio 2021, la radiazione di un peschereccio da parte di uno Stato di bandiera non è una misura sufficiente in quanto essa non contrasta l'attività di pesca INN e non garantisce l'applicazione di sanzioni o provvedimenti dissuasivi contro le attività di pesca INN praticate.

(71) Inoltre, come indicato nel considerando 46, nel 2021 due pescherecci battenti bandiera camerunese sono stati sanzionati da un paese terzo per attività di pesca INN. La Commissione non ha avuto notizia di sanzioni adottate dal Camerun nei confronti di questi pescherecci e dei loro operatori. Le autorità del Camerun si sono limitate a segnalare che uno dei pescherecci era stato radiato dal registro nazionale, senza fornire prove di tale radiazione né del pagamento delle sanzioni imposte dal paese terzo secondo quanto previsto al punto 24 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

(72) Come già indicato nel considerando 38 della decisione del 17 febbraio 2021, tale situazione non è in linea con le raccomandazioni miranti all'adozione di misure di esecuzione per le attività di pesca INN e all'applicazione di sanzioni sufficientemente severe nei confronti dei trasgressori al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e di privarli dei benefici risultanti da tale attività, come stabilito al punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, all'articolo 8.2.7 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile e ai punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

(73) Conformemente all'articolo 31, paragrafo 5, lettera c), del regolamento INN, la Commissione ha analizzato l'entità e la gravità delle attività di pesca INN considerate.

(74) La Commissione ha tenuto conto del carattere ripetitivo delle inadempienze che avevano portato alla decisione del 17 febbraio 2021 e che le autorità del Camerun e i suoi pescherecci hanno continuato a commettere anche dopo l'adozione di tale decisione.

(75) Dopo la decisione del 17 febbraio 2021 le autorità del Camerun hanno immatricolato un altro peschereccio figurante in elenchi INN e hanno continuato ad ampliare la flotta peschereccia d'altura, pur non disponendo dei mezzi necessari per controllare le attività di tali pescherecci.

(76) Dopo la decisione del 17 febbraio 2021 le autorità del Camerun non hanno contattato gli Stati e le ORGP interessati al fine di cooperare e fornire ulteriori informazioni sui pescherecci battenti bandiera camerunese.

(77) Come evidenziato nei considerando 51, 52 e 53 della decisione del 17 febbraio 2021, il livello di sviluppo del Camerun non può essere considerato un elemento in grado di pregiudicare la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche dovute al livello di sviluppo del paese è trattata in modo più approfondito nei considerando da 86 a 90 della presente decisione.

(78) Alla luce dei considerando da 30 a 42 della decisione del 17 febbraio 2021 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, ai sensi dell'articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, è del parere che il Camerun non abbia rispettato gli obblighi impostigli dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3. **Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)**

(79) Come descritto nei considerando da 45 a 49 della decisione del 17 febbraio 2021, conformemente all'articolo 31, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la ratifica da parte del Camerun di strumenti internazionali pertinenti nel settore della pesca, o la sua adesione a tali strumenti, e se esso sia parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate.
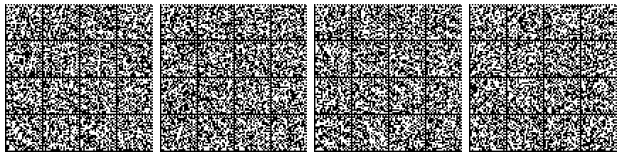
(80) Come indicato nei considerando 45 e 47 della decisione del 17 febbraio 2021, il Camerun non ha ratificato gli strumenti giuridici internazionali riguardanti la gestione della pesca, fatta eccezione per l'UNCLOS, né è parte contraente o parte non contraente cooperante di nessuna ORGP.